



Roma, 13 maggio 1967

*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

ALLA TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
ED A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

Divisione I Sez. I
Prot. N.º 515540 Allegati
A.2.50

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.º

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime per scopi turistico-
balneari - Atti di sottomissione.

Circolare Titolo Demanio Marittimo
Serie II n. 99

- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
GENOVA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
NAPOLI
- AL PROVVEDITORATO AL PORTO
VENEZIA
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
CIVITAVECCHIA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
PALERMO

Com'è noto, fin dal 1958, questo Ministero ha emanato una serie di istruzioni interne alle dipendenti Autorità Marittime, concernenti l'utilizzazione del demanio marittimo per scopi turistico-balneari (limitazioni alle concessioni per bagni pubblici, per costruzione di case di abitazione, villette, cottages, per costruzioni in cemento armato o muratura, etc.). (Vedi circolare n. 65 del 19.9.1966)

Nell'esame delle pratiche di sua competenza, questo Ministero si è attenuto rigorosamente all'applicazione di dette direttive.

Senonché il risultato di detta politica risulta ^{a volte} compromesso per il fatto che le Direzioni Marittime e le Capitanerie di Porto, nell'ambito delle loro competenze in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime, non sempre, si attengono all'osservanza delle istruzioni di cui sopra.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare le dette Autorità dipendenti alla scrupolosa osservanza delle istruzioni di cui sopra è cenno, in particolar modo per quanto riguarda:

- 1) la collaborazione tra le Autorità Marittime e gli Enti locali (Comuni, Enti Provinciali del Turismo od Aziende di Soggiorno). È necessario quindi che, prima del rilascio delle concessioni demaniali marittime per scopi turistico-balneari, anche se interessanti aree portuali, sia il Comune che l'Ente Provinciale del Turismo o l'Azienda di Soggiorno abbiano espresso i pareri favore-



Roma, _____ 196

*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Al _____

Divisione _____ *Sez.* _____
Prot. N.º _____ *Allegati* _____

Risposta al Foglio del _____
Div. _____ *Sez.* _____ *N.º* _____

OGGETTO _____

- 2 -

voli di loro competenza; delle eventuali limitazioni o condizioni cui detti pareri siano eventualmente subordinati dovrà tenersi conto e pertanto le richieste di concessione dovranno essere ridimensionate o condizionate in conseguenza.

Qualora codeste Autorità Marittime non ritengano di poter condividere i punti di vista di detti Enti locali, riferiranno al Ministero, il quale deciderà ai sensi dell'art. 15 Reg. Cod. Nav.;

- 2) dovranno essere attentamente osservate le limitazioni stabilite in via di massima per tutte le concessioni balneari con il n. 5) della circolare citata (estensione massima frontale, intervalli, aree libere per il pubblico, etc.).

Di dette limitazioni dovrà tenersi conto non soltanto in sede di esame di istanze di nuove concessioni balneari, ma anche in sede di rinnovo di concessioni scadute, nel senso che se, ad esempio, una concessione balneare ha un'estensione per un fronte a mare di 400 ml., non deve essere rimovata, alla sua scadenza, nella sua interezza, ma per una metà soltanto.

Comunque, nei casi di difficoltà (ad esempio impossibilità di dividere un complesso balneare unitario in cemento armato o muratura), le Autorità Marittime in indirizzo investigano della questione questo Ministero;

- 3) si dispone di non rilasciare concessioni per case di abitazione, alberghi, villette per soggiorno estivo, cottages, sia pure in prefabbricato od in legno. In casi del tutto eccezionali, eventuali deroghe potranno essere accordate solo dal Ministero della Marina Mercantile.

Le richieste di concessioni di aree demaniali marittime da asservire, sia pure senza costruzione di impianti, ad al-

./.



Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, _____ 196_____

All. _____

Divisione _____
Prot. N.° _____

Allegati _____

Risposta al Foglio del _____
Dir. _____

OGGETTO _____

- 3 -

- berghi, ville o terreni privati, o da destinare alla posa di cabine private, dovranno essere valutate con particolare rigore, giusta quanto stabilito dal n. 6 della circolare citata;
- 4) infine, si richiama l'attenzione sulla necessità di evitare, come precisato al punto 7) della circolare n. 65, più volte citata, costruzioni sul demanio marittimo di opere in muratura od in cemento armato, sia pure per scopi consentiti (stabilimenti balneari pubblici, etc.).

Anche per quanto si riferisce al rilascio degli atti di sottomissione si deve rilevare che non sempre le Autorità in indirizzo si uniformano ai criteri restrittivi cui è informato lo art. 38 Cod. Nav., per quanto riguarda i casi d'urgenza nei quali l'atto può essere rilasciato.

Sono ben noti gli inconvenienti cui danno luogo i detti atti:

- 1) difficoltà di portare a compimento le pratiche di concessioni demaniali marittime, perché l'interessato, una volta ottenuta l'anticipata occupazione della zona, non ha più interesse al perfezionamento della concessione, con conseguente pagamento dei canoni;
- 2) danno per l'Erario, che non può riscuotere i canoni per occupazioni autorizzate con atti di sottomissione se l'interessato non accetta la misura del canone determinata dai due Ministeri interessati; naturalmente, gli arretrati dei canoni si accumulano, se il titolare dell'atto di sottomissione presenti, come spesso avviene, esposti a ripetizione per ottenere riduzioni di canoni, anche se gli sono state già negate. In questo caso, l'interessato, disponendo già del godimento della zona, non ha nessuna urgenza di definire la pratica;



*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, _____ 196

Al _____

Divisione _____ *Sez* _____
Prot. N° _____ *Allegati* _____

Risposta al Foglio del _____
Div. _____ *Sez.* _____ *N°* _____

OGGETTO _____

- 4 -

3) altro lato negativo, di non trascurabile importanza, è dato dalla situazione difficile in cui può venirsi a trovare questa Amministrazione per la presentazione di opposizioni da parte di Comuni, Aziende di Soggiorno, etc., eventualmente non interpellati, per ragioni d'urgenza, prima del rilascio dell'atto di sottomissione.

Pertanto, allo scopo di ridurre al minimo detti inconvenienti, e sempre limitatamente al settore delle concessioni per scopi diversi da quelli industriali, si pregano vivamente le Direzioni Marittime di non autorizzare il rilascio di atti di sottomissione se non in casi di effettiva e comprovata urgenza, giusta quanto stabilito dall'art. 38 Cod. Nav., fermo restando che non può costituire accettabile motivo l'esigenza per il privato di iniziare l'esercizio dell'opera prima dell'apertura della stagione balneare.

Nei casi dubbi, codeste Autorità Marittime potranno chiedere istruzioni a questo Ministero.

Si prega di assicurare.

IL MINISTRO

RA/tm

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO